

Contatti

DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
Via Canali, 12
dp.perugia.ul@agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
Viale Bramante, 43
dp.terni.ul@agenziaentrate.it

Per saperne di più

www.agenziaentrate.gov.it

umbria.agenziaentrate.it

La mediazione tributaria



La Mediazione Tributaria

Il nuovo istituto obbligatorio per risolvere le controversie con il Fisco senza ricorrere al giudice

Reclamo e mediazione

Sono le fasi della nuova procedura obbligatoria per chi vuole impugnare un atto emesso dall'Agenzia delle Entrate. Presentando l'istanza di reclamo il contribuente chiede l'annullamento totale o parziale dell'atto.

L'istanza di reclamo può contenere una proposta motivata di mediazione finalizzata a rideterminare l'ammontare della pretesa.

Le controversie mediabili

Sono quelle che riguardano tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate (per esempio accertamento, ruolo, rifiuto espresso o tacito alla restituzione dei tributi):

- notificati a decorrere dal 1° aprile 2012*;
- di valore massimo di 20mila euro.

* Per il rifiuto tacito al 1° aprile 2012 non devono essere trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso.

Il calcolo del valore della lite

È l'importo del tributo contestato, senza considerare gli interessi e le sanzioni.

Quando la lite verte solo sulle sanzioni, il valore è dato dal loro ammontare.



La presentazione dell'istanza

L'istanza di reclamo va inviata alla Direzione regionale o provinciale che ha emesso l'atto, a mezzo ufficiale giudiziario, consegna diretta o tramite servizio postale.

Va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto oppure, nel caso di rifiuto tacito di un rimborso, dopo il 90° giorno dalla presentazione della domanda di rimborso e fino a quando il diritto non è prescritto.



La procedura di mediazione

La Direzione regionale o provinciale può:

- invitare il contribuente al contraddittorio;
- accogliere il reclamo o la proposta di mediazione del contribuente;
- formulare una controproposta di mediazione;
- rigettare l'istanza.



In caso di accordo

Se l'accordo viene raggiunto:

- in caso di atto impositivo, il contribuente paga con modello F24 l'importo dovuto o la prima rata (max. 8 rate trimestrali) nei 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo;
- in caso di rimborso, la procedura si conclude con la sottoscrizione dell'accordo.

La mediazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative al 40%.



Se l'accordo non c'è...

Il contribuente può costituirsi in giudizio depositando il "ricorso con istanza" presso la Commissione tributaria provinciale entro 30 giorni, che decorrono:

- dalla data in cui riceve il provvedimento dell'ufficio (di diniego o di accoglimento parziale);
- dal momento in cui sono trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di reclamo, negli altri casi.



Attenzione...

La nuova procedura è obbligatoria. Se non viene presentato il reclamo, l'eventuale ricorso sarà inammissibile

È prevista una sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre che:

- opera per il termine entro cui proporre reclamo e per la costituzione in giudizio;
- non opera per la fase amministrativa che dovrà comunque concludersi entro 90 giorni dalla presentazione del reclamo.



Approfondimenti

- Articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
- Articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
- Circolare n° 9 del 19/03/2012 - Mediazione tributaria - Chiarimenti e istruzioni operative